ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area IV: LL. PP. E ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione del Responsabile dell'Area IVª

N. 04 / A IVa del registro

Data 03 agosto 2012

Oggetto: Giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo - I Sezione Civile -Eredi Favuzza contro Comune di Misilmeri.

Deposito indennità di espropriazione

Il giorno tre del mese di agosto dell'anno 2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott. Ing. Irene Gullo, funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.

Il Responsabile dell'Area IVª

PREMESSO CHE:

Con deliberazione della Giunta Municipale n° 309 del 05/11/1999, veniva approvato il progetto redatto dal Geom. Emanuele Sidoti dell'U.T.C., per i lavori di sistemazione e pavimentazione delle vie "L" nella frazione di Portella di Mare, e che in tale progetto veniva prevista la somma di € 181.618,72 per espropriazioni e di conseguenza dichiarata la pubblica utilità indifferibile e urgente;

Con deliberazione della Giunta Municipale n° 31 del 15/03/2001 veniva riapprovato il progetto per i lavori di sistemazione e pavimentazione delle vie "L" nella frazione di Portella di Mare a seguito di revisione del progetto e, pertanto, reiterata la dichiarazione di pubblica utilità indifferibile ed urgente;

In data 03/03/2000, veniva pubblicato nella G.U.R.S. parte II e III, il deposito degli atti espropriativi, come previsto dall'art. 10 della legge 865/71 ed in tale fase non venivano presentate osservazioni;

Con ordinanza del Responsabile pro tempore dell'Area VIII n. 34 del 03/10/2001, veniva ordinata l'occupazione d'urgenza a favore del Comune Misilmeri;

Con avviso notificato nei modi e nei termini di legge, le ditte espropriande venivano avvertite che il tecnico incaricato, Geom. Emanuele Sidoti, in data 01 febbraio 2001 e 30 ottobre 2001, avrebbe proceduto all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza degli immobili di cui al piano particellare di esproprio;

In data 01 febbraio 2001 e 30 ottobre 2001, il Geom. Emanuele Sidoti , in rappresentanza e per conto del Comune di Misilmeri, prendeva possesso dei terreni di proprietà delle ditte indicate nel piano particellare di esproprio;

Con ordinanza n. 2 del 25/01/2005, del Coordinatore pro tempore dell'U.T.C., veniva determinata l'indennità provvisoria di espropriazione, notificata alle ditte espropriande nei modi e nei termini di legge e, così come previsto nella medesima, in caso di silenzio, l'indennità doveva intendersi rifiutata dalle ditte che non avessero accettato, e pertanto, veniva richiesta alla Commissione Provinciale per l'espropriazione, prevista dall'art. 16 della legge 22/10/1974, n° 865, la determinazione dell'indennità definitiva;

Con nota del 30 marzo 2006, la Commissione Provinciale Espropriazione trasmetteva la relazione di stima per le indennità di esproprio offerta in prima istanza e scaturente, secondo i criteri di stima, in funzione della redditività agricola dei terreni, sempre che avessero destinazione agraria effettiva ed attuale secondo le risultanze dei rispettivi verbali di consistenza. Mentre, nella ipotesi di immobili da espropriare, ricadenti all'interno del centro urbano edificato o delle

zone di espansione dell'attuale strumento urbanistico, detta Commissione avrebbe dovuto procedere alla determinazione delle indennità stesse, applicando l'art. 5 bis della legge n° 359 del 1992, cioè mediando il valore venale per il reddito dominicale moltiplicato per dieci e riducendo il tutto del 40%;

In seguito, la suddetta stima veniva notificata alle ditte non concordatarie, con avvertenza che contro la stima della Commissione Provinciale Espropriazioni, le ditte interessate potevano proporre atto di opposizione alla Corte di Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S., Parte II, avvenuta il 13/10/2006;

Che con nota n. 35453 del 09/11/2006, alle ditte non concordatarie, a parziale modifica di quanto notificato in data 06/10/2006, veniva trasmesso il prospetto di calcolo dell'indennità definitiva, determinato in applicazione alla disposizione dell'art. 5 bis della legge 359/92, indennità non accettata dagli interessati;

Visto l'elenco dei proprietari che non hanno accettato l'indennità fra cui la ditta Favuza Pietro, oggi eredi dello stesso:

Pitarresi Gaetana nata a Villabate il 12/05/1935 C.F.:PTRGTN35E52L916M residente in Misilmeri nella Via Nazionale n. 41:

Favuzza Nicolò nato a Villabate il 10/10/1958 C.F.:FVZNCL58R10L916J residente in Misilmeri nella Via Nazionale n. 41;

Favuzza Concetta nata a Milano il 30/10/1962 C.F.:FVZCCT62R70F205J residente in Villabate nella Via Tenente Ferrito n. 3;

nella qualità di eredi del Sig. Favuzza Pietro nato a Villabate il 2/01/1934, C.F.:FVZPTR34A02L916M ,deceduto il 29 gennaio 2009;

Che l'Ente espropriante, con determinazione del Responsabile pro tempore dell'U.T.C. n. 1480/221/A V del registro del 29.11.2006, ha provveduto a depositare l'indennità definitiva di esproprio rifiutata e, precisamente, la quota depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Palermo con quietanza n.329 del 14.06.2007, in favore di Favuzza Pietro ammontante ad \in 18.987,92 così distinta: \in 16.427,92 per indennità di esproprio comprensiva di indennità di occupazione $+ \in$ 2.560,00 (per lavori di ripristino);

Che in data 14 maggio 2008 il messo comunale di Misilmeri notificava al sig. Favuzza Pietro l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Misilmeri per l'acquisizione del lotto di terreno espropriato, identificato al N.C.T. al foglio 5, particella 1151 ex 8/B di mq. 526, per il prezzo di €. 18.987,92;

Che con atto di citazione ex art. 19 L. 865/71 del 9/06/2008 il Sig. Favuzza Pietro conveniva in giudizio innanzi alla Corte D'Appello di Palermo (proc. n.r.g. 1091/2008), il Comune di Misilmeri, chiedendo, che l'Onorevole Corte di Appello di Palermo determinasse l'indennità di esproprio definitiva anzidetta nella misura di euro 200/ mq. pari ad euro 105.200,00 (centocinquemiladuecento/00) o in quell'altra maggiore o minore somma che fosse stata determinata in corso di causa e ritenuta equa, in ogni caso superiore a

quella di euro 18.987,92, determinata dal Comune di Misilmeri con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge ed interessi legali e con il favore delle spese di lite;

Che, costituendosi in giudizio, il Comune di Misilmeri chiedeva di ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili, anche per intervenuta decadenza del diritto, le domande avanzate da Favuzza Pietro e, comunque, di considerare dette domande infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate e pertanto, di rigettarle con il favore delle spese di lite;

Che con ordinanza del 17/06/2009, l'Onorevole Corte di Appello di Palermo, disponeva consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore di mercato del fondo espropriato alla stregua della destinazione urbanistica impressa dal regolamento urbanistico all'epoca dell'esproprio, nominando consulente tecnico di ufficio l'Arch. Alfredo Acanfora, il quale concludeva stabilendo quale valore congruo da prendere ad oggetto nel caso di specie quello di euro 140,00/mq., osservando però che la superficie da prendere in considerazione ai fini dell'esproprio doveva essere di 476 mq. e non di 526 mq., in quanto, a suo dire, parte di questo terreno (mq. 50) ricadeva all'interno di una fascia di pertinenza del demanio trazzerale, sede di linea ferroviaria e quindi assorbita precedentemente dal Comune di Misilmeri;

Che con sentenza n. 844/2011, depositata il 22/06/2011, la Corte di Appello di Palermo I sezione civile:

- 1) Determinava, in favore di Favuzza Pietro, in euro 76.580,00 l'indennità di espropriazione del fondo sito in località Portella di Mare di Misilmeri, descritto in catasto al foglio 5, particella 1151 (ex 8/B) di mq. 526, di cui euro 73.640,00 per il terreno (526 mq x euro 140,00/ mq. curo 73.640,00) ed euro 2.940,00 dovute al Favuzza per i lavori resisi necessari a seguito dell'espropriazione (spostamento di cisterna interrata per il gasolio dell'impianto di riscaldamento del contiguo edificio e di un cancello di ferro sostenuto da pilastri);
- 2) Ordinava, conseguentemente, al Comune di Misilmeri di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma suddetta, detratto quanto già versato per lo stesso titolo presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Palermo con quietanza n.329 del 14.06.2007, a favore di Favuzza Pietro ammontante ad € 18.987,92 così distinta € 16.427,92 per indennità di esproprio comprensivo di indennità di occupazione + € 2.560,00 (per lavori di ripristino) oltre gli interessi legali dal 29 novembre 2007 fino alla data del deposito;
- 3) Condannava il Comune di Misilmeri al pagamento, in favore di Favuzza Pietro, delle spese processuali che, compensate per 1/3, liquidava per la restante parte, in euro 2.740,00 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione a favore dei difensori del Favuzza, Avvocati Vincenzo Cottone e Giuseppe Cottone;

Che in data 20 novembre 2011 la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata al Comune di Misilmeri;

Che, in seguito, l'Ufficio preposto alla cura e gestione delle pratiche di esproprio manifestava perplessità circa la decisione della Corte di Appello di Palermo di calcolare l'indennità di esproprio sulla superficie di 526 mq. e non su quella di 476 mq., tenuto conto di quanto affermato dall'Arch. Alfredo Acanfora nella propria consulenza di ufficio e riservandosi sul punto di impugnare la sentenza n. 844/2011 depositata il 22/06/2011 dalla Corte di Appello di Palermo I sezione civile;

Che a seguito dei numerosi incontri intercorsi tra l'Amministrazione Comunale di Misilmeri e gli eredi di Favuzza Pietro, questi ultimi, manifestavano la loro volontà di benestare alla circostanza che l'indennità di esproprio del lotto di terreno di proprietà del Sig. Favuzza Pietro, (identificato al N.C.T. al foglio 5, particella 1151 ex 8/B di mq. 526), venisse calcolata su mq. 476 piuttosto che su mq. 526 e cioè epurata di quella parte di terreno (mq. 50) ricadente all'interno di del demanio trazzerale, in quanto già sede di linea ferroviaria e dunque già in precedenza assorbita dal Comune di Misilmeri, secondo le clausole di cui allo schema di transazione, approvato con determina del Sindaco n.20 del 25 luglio 2012, così come segue:

- A) Che il Comune di Misilmeri provveda a calcolare, come previsto dalla sentenza n. 844/2011 depositata il 22/06/2011 della Corte di Appello di Palermo I sezione civile, quale valore al mq. congruo da prendere ad oggetto per la determinazione dell'indennità di esproprio, da depositare presso la Cassa Depositi e prestiti in favore di Favuzza Pietro quello di euro 140,00/mq;
- B) Che il Comune di Misilmeri provveda ad effettuare in favore del Sig. Favuzza Pietro e di conseguenza dei suoi eredi, entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di euro 76.402,49 (euro settantaseimilaquattrocentodue/49) a detrarre Euro 18.987,92 (euro diciottomilanovecentoottantasette/92) in quanto quota già depositata con determina del Responsabile dell'U.T.C n.1480/221/AV del 29.12.2006 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Palermo con quietanza n.329 del 14.06.2007;

detraendo quanto già versato per lo stesso titolo di cui:

- 1) Euro 66.640,00 (euro sessantaseimilaseicentoquaranta/00) a titolo di indennità di esproprio di mq. 476 del lotto di terreno di proprietà del Sig. Favuzza Pietro, identificato al N.C.T. al foglio 5, particella 1151 ex 8/B epurata cioè di quella parte di terreno (mq. 50) ricadente all'interno di una fascia di pertinenza del demanio trazzerale, in quanto già sede di linea ferroviaria e quindi in precedenza assorbita dal Comune di Misilmeri;
- 2) Euro 2.940,00 (euro duemilanovecentoquaranta/00) dovute al Sig. Favuzza Pietro per i lavori resisi necessari a seguito dell'espropriazione in oggetto (spostamento di cisterna interrata per il gasolio dell'impianto di riscaldamento del contiguo edificio e di un cancello di ferro sostenuto da pilastri);
- 3) Euro 6.822,49 (euro seimilaottocentoventidue/49) a titolo di interessi legali sulla somma di euro 69.580,00 (euro sessantanovemilacinquecentoottanta) calcolati dalla data del 29 novembre 2007 e fino alla data del 7 giugno 2012;

- C) Che il Comune di Misilmeri entro c non oltre il termine di 15 gg. dalla sottoscrizione dell' accordo transattivo, provveda al pagamento in favore degli avvocati Cottone Vincenzo e Cottone Giuseppe della somma di euro 3.407,11 a titolo di spese legali del giudizio definito con sentenza n. 844/2011 depositata il 22/06/2011 dalla Corte di Appello di Palermo I sezione civile (euro 2.740,00 spese legali liquidate dalla Corte di Appello + euro 380,01 derivanti da 12,50% spese generali su euro 1.740,00 + euro 69,60 derivanti da 4% CPA su euro 1.740,00 + euro 380,01 derivanti da 21% IVA su euro 1.809,60).
- **D)** Che il Comune di Misilmeri rinunci ad impugnare la sentenza n. 844/2011 depositata il 22/06/2011 dalla Corte di Appello di Palermo I sezione civile;
- E) Che il Comune di Misilmeri provveda a proprie cure e spese a registrare la sentenza n. 844/2011 depositata il 22/06/2011 dalla Corte di Appello di Palermo I sezione civile.
- F) Che il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al fine di addivenire ad un bonario componimento della questione intende accettare come effettivamente accetta le predette condizioni cui è sottoposto l'accordo transattivo in parola;

Tutto ciò premesso:

Visto il provvedimento del Sindaco n.20 del 25 luglio 2012 con il quale viene approvata la proposta transattiva in premessa descritta;

Ritenuto di dover liquidare la suddetta somma complessiva di \in 57.414,57 (66.640,00+2.940,00+2.940,00) - (la quota depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Palermo con quietanza n.329 del 14.06.2007, in favore di Favuzza Pietro ammontante ad \in 18.987,92 così distinta: \in 16.427,92 per indennità di esproprio comprensiva di indennità di occupazione $+\in$ 2.560,00 per lavori di ripristino);

- così come appresso specificata:

 1) Euro 66.640,00 (euro sessantaseimilascicentoquaranta/00) a titolo di indennità di esproprio di mq. 476 del lotto di terreno di proprietà del Sig. Favuzza Pietro, identificato al N.C.T. al foglio 5, particella 1151 ex 8/B epurata cioè di quella parte di terreno (mq. 50) ricadente all'interno di una fascia di pertinenza del demanio trazzerale, in quanto già sede di linea ferroviaria e quindi in precedenza assorbita dal Comune di Misilmeri;
- 2) Euro 2.940,00 (euro duemilanovecentoquaranta/00) dovute al Sig. Favuzza Pictro per i lavori resisi necessari a seguito dell'espropriazione in oggetto (spostamento di cisterna interrata per il gasolio dell'impianto di riscaldamento del contiguo edificio e di un cancello di ferro sostenuto da pilastri);
- 3) Euro 6.822,49 (euro seimilaottocentoventidue/49) a titolo di interessi legali sulla somma di euro 69.580,00 (curo sessantanovemilacinquecentoottanta) calcolati dalla data del 29 novembre 2007 e fino alla data del 7 giugno 2012;
- 4) Euro 18.987,92 (euro diciottomilanovecentoottantasette/92) a detrarre in quanto quota già depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato

Sezione di Palermo con quietanza n.329 del 14.06.2007,con determina del Responsabile dell'U.T.C n.1480/221/AV del 29.12.2006;

Preso atto che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 giugno 2009 è stata modificata la procedura di deposito amministrativo presso il Ministero delle Economie e delle Finanze (ex Cassa depositi e prestiti) come segue:

- "è necessario che venga richiesta l'apertura del deposito amministrativo presso il Ministero delle Economic c delle Finanze (MEF) per mezzo del dipartimento provinciale sede di Palermo, consegnando il necessario modello unificato per ciascun soggetto;
- il dipartimento provinciale per conto del Ministero centrale, fornisce il codice del deposito che deve essere inserito nella causale del mandato e altresì consegnato il numero di iban presso il quale effettuare il pagamento;
- la quietanza del deposito è costituita dalla quietanza di versamento del tesoriere;

Considerato quindi che occorre eseguire il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) ex Cassa depositi e prestiti, per mezzo del dipartimento provinciale sede di Palermo in favore degli eredi Favuzza Pietro meglio sopra generalizzati;

Visto l'art.11 della legge 30 dicembre 1991,

Considerato che le predette indennità da pagare sono assoggettate a ritenuta del 20% ai sensi di legge;

Visto il calcolo delle somme necessarie ai depositi in parola in forza della quale la somma complessiva da depositare è pari a € 57.414,57 (66.640,00+2.940,00+2.940,00) così distinta per ogni erede:

- 1) Pitarresi Gaetana nata a Villabate il 12/05/1935 C.F.:PTRGTN35E52L916M residente in Misilmeri nella Via Nazionale n. 41, **€19.138,19** quota di possesso 1/3;
- 2) Favuzza Nicolò nato a Villabate il 10/10/1958 C.F.:FVZNCL58R10L916J residente in Misilmeri nella Via Nazionale n. 41, € 19.138,19 quota di possesso 1/3;
- 3) Favuzza Concetta nata a Milano il 30/10/1962 C.F.:FVZCCT62R70F205J residente in Villabate nella Via Tenente Ferrito n. 3, € 19.138,19 quota di possesso 1/3;

Visto il vigente O.A.FE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Di disporre a titolo di integrazione dell'indennità di espropriazione già depositata con determina del Responsabile dell'U.T.C n.1480/221/AV del 29.12.2006, quietanza n.329 del 14.06.2007 il deposito della somma complessiva di € 57.414,57 presso il Ministero delle Economie e delle Finanze (MEF) ex Cassa depositi e prestiti per mezzo del dipartimento provinciale sede di Palermo, a favore di ogni erede così distinta:

1) Pitarresi Gaetana nata a Villabate il 12/05/1935 C.F.:PTRGTN35E52L916M residente in Misilmeri nella Via Nazionale n. 41, **€19.138,19** quota di possesso 1/3;

2) Favuzza Nicolò nato a Villabate il 10/10/1958 C.F.:FVZNCL58R10L916J residente in Misilmeri nella Via Nazionale n. 41, € 19.138,19 quota di possesso

1/3;

3)Favuzza Concetta nata a Milano il 30/10/1962 C.F.:FVZCCT62R70F205J residente in Villabate nella Via Tenente Ferrito n. 3, € 19.138,19 quota di possesso 1/3;

Dare atto che le predette indennità da pagare sono assoggettate a ritenuta

del 20% ai sensi di legge;

Dare atto che la somma scaturente dal presente atto trova imputazione sul cap. peg. 3099 intervento 2.08.01.01 denominato "Manutenzione Straordinaria vic, piazze e marciapiedi, finanziati con oneri di urbanizzazione" imp. n. 1702/03 per € 49.333,11 – Imp. n. 542/2012 per € 27.069,38;

Dare mandato all'Area ufficio di Ragioneria di porre in essere tutti gli

adempimenti necessari al deposito delle prodette somme;

Il Responsabile dell'U.O. n. 2

am.Bilippo Badami)

Il/Respønsabile dell'Area IV a LL.

(Dott. Ing. Irene Gullo)

ad. 4. 7901

A) bewood n. Shofte

2) Legwan. 54/12

3) Legual m. 542 e m. 543/12-

VISTO per la liquidazione. Il Funzionario responsabile Area M

(Dr.ssa Bianca Fici)

00/10/2012

•	
Affissa all'albo pretorio Defissa il	•
2 5 MAR. 2	113 IL MESSO COMUNALE
tt Caracteria Camanala dala	Comuno
Il Segretario Generale del	
	CERTIFICA
presente determinazione	ne del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici re dal giorno festivo 1 0 MAR, 2013, senza opposizioni
Misilmeri, li	TO CONTRACT A DIO COEMERALE
	II. SEGRETARIO GENERALE
and the second s	
•	

v